

**Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Igiene degli Allevamenti e
Produzioni Zootecniche
Via del Casale de Merode, 8**

ACQUACOLTURA

Descrizione

Il D. L.gs n. 148 del 4.8.2008, attuazione della Direttiva 2006/88 CE, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (pubblicato sulla G. U. n. 225 del 25.09.2008).

Il Decreto 8.7.2010 emana disposizioni per la gestione dell'anagrafe nelle imprese di acquacoltura.

Il Decreto 3.8.2011 stabilisce le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione.

La Determinazione 15.03.2016 n. G02277 definisce le Linee Guida per l'applicazione al settore dell'acquacoltura del Decreto del Ministero della Salute 3.8.2011.

Campo di applicazione

Tutte le Imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di lavorazione devono essere **autorizzati** in conformità all'art. 6 del D. L.gs 148/08.

Tale Decreto **non si applica**:

- a) agli animali acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale;
- b) agli animali acquatici selvatici raccolti o catturati in vista della loro introduzione immediata nella catena alimentare;
- c) agli animali acquatici catturati per la produzione di farina di pesce, mangimi per pesci, olio di pesce e prodotti similari.

Tali strutture sono escluse dall'obbligo di registrazione nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'acquacoltura e non devono essere autorizzate.

Inoltre sono esclusi dall'obbligo di registrazione in Banca Dati Nazionale (BDN) agli animali acquatici ornamentali tenuti in negozi di animali da compagnia, in vivai, in laghetti e vasche da giardino, in acquari a scopi commerciali, o presso grossisti:

a) se non vi è contatto diretto con il sistema idrico territoriale;

b) se questi sono dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue idoneo a ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie agli animali di acquacoltura e selvatici presenti nello stesso bacino idrografico, ovvero di un idoneo trattamento chimico-fisico delle acque reflue o di collegamento con un efficace impianto di depurazione.

E' prevista la sola **registrazione** nella BDN (deroga prevista dall'art. 4 del D. L.gs 148/08) per:

a) gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato;

b) i laghetti di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale;

c) le imprese di acquacoltura che commercializzano animali d'acquacoltura soltanto per il consumo umano, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, lettera *c)*, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Richiesta di autorizzazione

Ogni Azienda di acquacoltura deve essere autorizzata (art. 4 D. L.gs 148/08) con le modalità previste nelle linee guida e al contempo registrata in BDN (art. 5 D. L.gs 148/08 e D.M. 8.7.2010).

A tal fine gli operatori devono presentare domanda al Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL Roma 2 utilizzando il **Modello D2** estratto dalla D.G.R. n° G02277 e completo degli allegati richiesti.

Ai fini del rilascio del parere per l'ottenimento dell'autorizzazione, la tariffa oraria di € 50,00/ora, corrispondente al tempo impiegato per la concreta erogazione della prestazione sul posto, che l'utente dovrà corrispondere alla U.O.C. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche della ASL ROMA 2.

Richiesta di registrazione

Sono soggette a registrazione le attività previste dall'art. 4 del D. L.gs 148/08.

Per registrarsi le Ditte devono presentare domanda alla U.O.C. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche della ASL ROMA 2. utilizzando il **Modello D2** estratto dalla D.G.R. n° G02277 completo degli allegati richiesti della ricevuta del versamento di € 50,00.

Documentazione da presentare

Oltre al modulo di richiesta di registrazione o autorizzazione (**allegato D2** linee guida regionali Determinazione 15 marzo 2016 n. G02277) compilato in ogni sua parte e completo degli allegati richiesti deve essere presentata:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (Dichiarazione antimafia);
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- ricevuta di versamento della tariffa dovuta.

Modalità di effettuazione

Al fine di ottenere la registrazione, l'operatore titolare della ditta presenta la richiesta di registrazione di attività presso la Asl Roma 2 in cui ha sede l'attività (sede operativa).

La U.O.C. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche, verificata la corretta compilazione della domanda e la congruità di tutta la documentazione allegata, assegna un **codice aziendale univoco**, lo comunica all'impresa e provvede alla registrazione dell'azienda in BDN.

Tariffa € 50,00 pagabile c/o le Casse CUP della ASL Roma 2 o Totem scaricando l'apposito modello dal sito (**M-IAPZ12**) o con **Bonifico bancario**: intestato ASL Roma 2 - **BNL - Agenzia 21 - Via Tiburtina, 399 (codice sportello 6321) codice IBAN IT 79 M 01005 03221 000000218020 – causale: registrazione impresa di acquacoltura.**